

17_48_1_DGR_2188_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2017, n. 2188

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.4.1 "Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente" - Sottointervento 1 "Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente" - Operazioni 4 e 6. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 17, il quale prevede il sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali delle aziende agricole;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata con decisione della Commissione C(2017)3680 final del 23 maggio 2017, della quale si è preso atto con propria deliberazione del 17 luglio 2017, n. 1329;

VISTO in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che al paragrafo 8.2.4.3.5. Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente prevede la tipologia di intervento 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico- ambientali;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";

VISTO il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 14 luglio 2016, n. 31 (regolamento di attuazione) e in particolare:

- l'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), le quali prevedono rispettivamente che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dall'Assessore competente per materia, approvi i bandi predisposti dalle strutture responsabili competenti e individui i casi di riduzione ed esclusione dei sostegni;

- l'allegato A che individua la Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità - quale struttura responsabile della Misura 4.4.1 Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente, in collaborazione con il Servizio caccia e risorse ittiche;

ATTESO che la tipologia di intervento 4.4 è suddivisa in 2 sotto interventi, 1 Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente e 2 Interventi per la mitigazione e produzione di servizi eco sistemici;

CONSIDERATO che il sotto intervento 1 Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente prevede le seguenti 7 operazioni:

- 1. Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche;
- 2. Realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni;
- 3. Realizzazione di pozze d'acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di -rispetto con funzione di abbeveratoi o di tutela dell'avifauna e di altre specie animali di interesse comunitario;
- 4. Investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco;
- 5. Sistemi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna compresi i grandi carnivori quali lince euroasiatica, lupo e orso bruno;
- 6. Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva;
- 7. Realizzazione di radure prative e coltivi a perdere con funzione di dissuasione, richiamo e controllo di specie problematiche utile a garantire la coesistenza con le attività produttive, evitare il danneggiamento degli habitat prativi e ridurre i danni causati dalla fauna rispetto alla circolazione stradale;

CONSIDERATO che i criteri di selezione del sotto intervento 1 sono stati sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

ATTESO che tra i suddetti criteri di selezione alcuni rivestono carattere trasversale, validi per tutte le 7 tipologie di operazioni previste, e altri sono specifici per le operazioni 1, 2 e 3, 4 e 6, 5 e 7;

RITENUTO pertanto opportuno predisporre 3 bandi separati, rispettivamente per le operazioni 1 - 2 - 3, 4 - 6 e 5 - 7;

VISTA la propria deliberazione n. 1623 del 1 settembre 2017 recante "PSR 2014-2020. Individuazione dei casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti per i bandi emanati successivamente al 30/03/2017";

CONSIDERATO che con la deliberazione sopra citata sono approvati i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti derivanti dall'inadempimento degli impegni comuni alle misure connesse agli investimenti, tra le quali anche la misura 4.4;

VISTO il bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.4 Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente - Sottointervento 1 Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Operazioni 4 e 6, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI in particolare gli articoli 32 e 33 del bando sopra citato, relativi agli impegni essenziali e accessori specifici posti a carico dei beneficiari del sotto intervento 4.4.1, nonché l'allegato G del bando medesimo, concernente i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti derivanti dall'inadempimento di detti impegni e le relative modalità di controllo;

RITENUTO necessario individuare per il sotto intervento 4.4.1 Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Operazioni 4 e 6, i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti derivanti dall'inadempimento degli impegni specifici previsti dal bando di cui all'allegato A, non già disciplinati dalla DGR 1623/2017 succitata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo;

DATO ATTO che tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in fase di acquisizione all'interno del sistema informativo dell'Organismo pagatore (applicativo VCM - Verificabilità e Controllabilità delle Misure);

SENTITO l'Organismo pagatore;

CONSIDERATO che i termini del procedimento superiori a novanta giorni sono giustificati dalla natura degli interessi pubblici tutelati e dalla particolare complessità del procedimento medesimo;

ATTESO che la propria deliberazione n. 1378 del 22 luglio 2016 assegna alla tipologia di intervento 4.4.1 una dotazione finanziaria di euro 2.461.756,00 (duemilioniquattrocentosessantunomilasettecentocinquantasei/00), ripartiti in euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00) per l'anno 2017 ed euro 711.756,00 (settecentoundicimilasettecentocinquantasei/00) per il 2018;

RITENUTO di assegnare al bando allegato alla presente deliberazione euro 1.000.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 431.200,00 (43,12%);

VISTO il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, all'unanimità

DELIBERA

1. È approvato il bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.4 Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente - sotto intervento 4.4.1 Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Operazioni 4 e 6, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui all'allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Sulla base della disponibilità di euro 2.461.756,00, assegnata dal piano finanziario del PSR 2014-2020 alla tipologia di intervento 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali, sono assegnati euro 1.000.000,00 (unmilione/00) di spesa pubblica, al sotto intervento 4.4.1 Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente, operazioni 4 e 6;

3. Sono individuati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) del regolamento di attuazione, i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti, come riportati nell'allegato G del bando, i quali trovano applicazione in caso di inadempimento, da parte dei beneficiari del sotto intervento 4.4.1 Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Operazioni 4 e 6, degli impegni di cui agli articoli 32, comma 2 e 33, comma 2 del bando di cui all'allegato A;

4. Di dare atto che per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni a carico dei beneficiari del bando di cui al punto 2, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014-2020 nonché al decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017;

5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.4.1 "INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI CON LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DELL'AMBIENTE" – SOTTOINTERVENTO 1 "INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – OPERAZIONI 4 E 6.

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Aree di intervento

Articolo 3 - Strutture competenti

Articolo 4 – Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili

Articolo 5 - Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 6 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 - Tipologia e aliquote del sostegno

Articolo 8 – Costo minimo e massimo ammissibile a sostegno

Articolo 9 - Requisiti di ammissibilità delle operazioni

Articolo 10 - Operazioni ammissibili della tipologia di operazione 4

Articolo 11 - Operazioni ammissibili della tipologia di operazione 6

Articolo 12 - Operazioni non ammissibili

Articolo 13 - Costi ammissibili

Articolo 14 - Costi non ammissibili

Articolo 15 - Congruità e ragionevolezza dei costi

Articolo 16 - Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

Articolo 17 - Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 - Presentazione della domanda di sostegno

Articolo 19 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Articolo 20 - Criteri di selezione e di priorità

Articolo 21 - Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

Articolo 22 - Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 23 - Conclusione

Articolo 24 - Proroghe

Articolo 25 - Varianti sostanziali

Articolo 26 - Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Modalità di rendicontazione dei costi

Articolo 28 - Liquidazione del sostegno

Articolo 29 - Stabilità delle operazioni

Articolo 30 - Monitoraggio fisico e finanziario

Articolo 31 - Divieti di pluricontribuzione

Articolo 32 - Impegni essenziali

Articolo 33 - Impegni accessori

Articolo 34 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

Articolo 35 - Errori palesi.

Articolo 36 - Revoca del sostegno

Articolo 37 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 38 - Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 - Disposizione di rinvio

Articolo 40 - Trattamento dei dati personali

Articolo 41 - Informazioni

Allegato A (art. 19) – Proposta tecnica

1. Dati anagrafici del richiedente

2. Caratteristiche del richiedente

3. Localizzazione prevalente dell'operazione

4. Descrizione dell'operazione

5. Dimensione economica dell'operazione

6. Cronoprogramma di realizzazione delle operazioni

7. Elaborato grafico - Planimetria delle operazioni 4

8. Elaborato grafico - Planimetria delle operazioni 6

10. Documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento

11. Operazioni 6 – Valutazione tecnica del professionista abilitato relativa alla classificazione della superficie oggetto di impegno

Firma del professionista abilitato

Allegato B (art. 19) - Dichiarazione relativa alla conformità dell'operazione alla disciplina urbanistica-edilizia, ambientale, paesaggistica o di altro tipo

Allegato C (art. 19) - Dichiarazione che l'IVA è un costo

Allegato D (art. 27) – Relazione a consuntivo

Allegato E (art. 19) - Dichiarazione di non aver beneficiato di altri finanziamenti per le operazioni oggetto della domanda di sostegno

Allegato F (art. 19) - Dichiarazione che le superfici non abbiano fruito di sovvenzioni

Allegato G (art. 32 e 33) – Casi di riduzione ed esclusione degli aiuti

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Ai sensi del regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, mediante accesso individuale, della tipologia di intervento 4.4.1 "Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente", Sottointervento 1 "Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente" del PSR, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 prevede di sostenere investimenti aziendali non produttivi che possono essere realizzati esclusivamente su terreni agricoli, cioè investimenti che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola o forestale, al fine di assolvere al duplice scopo di promuovere uno sviluppo sostenibile dell'attività agricola, agroalimentare e forestale della regione e limitare l'abbandono da parte della popolazione e il conseguente degrado delle aree rurali e montane.

Articolo 2 - Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nella regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 - Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) la Struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio;
- b) l'Ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

Articolo 4 – Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili

1. La tipologia di intervento di cui all'articolo 1 è articolata nelle seguenti operazioni:

- a) operazione 4 "Investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco".
 - b) operazione 6 "Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva";
2. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 1.000.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 431.200,00 (43,12%).
3. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 22, entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 - Protezione e valutazione ambientale

1. Per gli interventi che ricadono nei siti Natura 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", sono consentite le sole operazioni coerenti con gli obiettivi di gestione dei siti interessati. La coerenza di tali interventi è verificata per mezzo del procedimento di verifica di significatività dell'incidenza di cui alla delibera giunta n. 1323 dell'11 luglio 2014 presentata al Servizio competente (Servizio paesaggio e biodiversità).

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 6 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari sono:

- a) agricoltori singoli e associati;
- b) gestori del territorio pubblici e privati;
- c) enti pubblici territoriali.

2. I beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale dei fondi ove sono eseguite le operazioni, o titolari di un diritto personale di godimento scritto di durata pari almeno 7 anni, con espressa facoltà del concedente di eseguire le operazioni previste dal presente bando o di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. Nel caso di contratti preesistenti è necessario allegare la dichiarazione di assenso all'esecuzione dell'operazione da parte del proprietario.

3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
4. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.
5. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.
6. I requisiti dei beneficiari di cui ai commi 1 e 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche attraverso le informazioni riportate sul fascicolo aziendale.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 - Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale applicando al costo ritenuto ammissibile un'aliquota pari al 100%.

Articolo 8 – Costo minimo e massimo ammissibile a sostegno

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 5.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 200.000,00.

Articolo 9 - Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Le operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono ammissibili su tutto il territorio regionale.

Articolo 10 - Operazioni ammissibili della tipologia di operazione 4

1. Operazione 4 "Investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco" prevede la ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco.
2. Sono ammissibili le operazioni che prevedono il ripristino di muretti a secco esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti esistenti, senza alterazione della tipologia costruttiva e della funzione e senza alterazione dell'aspetto esteriore del muro originario.
3. Sui tratti in buono stato di conservazione deve essere effettuata la pulizia da erbe ed arbusti presenti.
4. Al fine di garantire la necessaria stabilità dei muri di sostegno a terrazzamenti è ammesso l'utilizzo di materiale legante cementizio purché in conformità alle normative urbanistiche vigenti.
5. Sono ammissibili anche interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora parte del manufatto risulti traslato rispetto all'originario sedime a causa di cedimenti del terreno, sono ammissibili limitati spostamenti rispetto all'assetto originario.
6. È ammissibile il recupero di parti di muretto parzialmente o completamente crollati al fine di recuperare il manufatto originario. Qualora non sia possibile determinare con certezza l'altezza originaria dell'opera si fa riferimento ai tratti di manufatto contigui ancora presenti o, qualora non sia possibile alle tipologie costruttive storicamente presenti nell'area.
7. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.

Articolo 11 - Operazioni ammissibili della tipologia di operazione 6

1. Operazione 6 "Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva", prevede il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea, compreso l'estirpo delle eventuali ceppaie presenti, l'asportazione della biomassa di risulta e il ripristino del cotico erboso. Le superfici oggetto di intervento a prato o pascolo sono caratterizzate da una colonizzazione da parte di specie arbustive o arboree superiore al 10%; tali superfici non devono essere classificabili come bosco ai sensi della normativa regionale di riferimento.

Articolo 12 - Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
2. Per i beneficiari pubblici, ai fini della verifica di cui al comma 1 l'operazione si considera portata materialmente a termine o completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura a saldo.
3. Per i beneficiari privati, ai fini della verifica di cui al comma 1, l'Ufficio attuatore effettua un sopralluogo prima della predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 22.
4. Per l'operazione 4, non sono altresì ammissibili le seguenti operazioni:
 - a) la costruzione di manufatti ex novo, nonché alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originari, ad eccezione dei muri di sostegno a terrazzamenti per i quali è ammesso l'utilizzo di materiale legante cementizio purché non visibile all'esterno e realizzato in conformità alle normative urbanistiche vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.
 - b) gli interventi di manutenzione di muri divisorii preesistenti realizzati con legante, con trave o altri componenti in calcestruzzo;
 - c) gli interventi sui muri di cinta perimetrali ricadenti sul mappale su cui insiste l'abitazione (classificati catastalmente nelle categorie A, B e C), ancorché a secco, né i muri di sostegno dei terrazzamenti ricadenti sul mappale su cui insiste l'abitazione (classificati catastalmente nelle categorie A, B e C).
5. Per l'operazione 6, non sono altresì ammissibili le seguenti operazioni:
 - a) le superfici che abbiano fruito di sovvenzioni o siano stati soggetti ai pertinenti obblighi di condizionalità nel periodo di programmazione 2007 – 2013;
 - b) le superfici che abbiano fruito o stiano fruendo del sostegno di misure connesse alla superficie e agli animali del PSR per tutta la programmazione 2014 – 2020;
 - c) superfici a prato o pascolo caratterizzate da una colonizzazione da parte di specie arbustive o arboree inferiore al 10%;
 - d) superfici classificabili come bosco ai sensi della normativa regionale di riferimento.

Articolo 13 - Costi ammissibili

1. Per i beneficiari privati il costo ammissibile dell'operazione è determinato applicando i seguenti costi standard per unità di superficie (m² di opere realizzate) prevista:

Descrizione		Costo standard
Operazione 4 Investimenti di ristrutturazione di muretti a secco (stimato nel 50% per ogni lato) e muretti di sostegno a secco	Ristrutturazione con recupero delle parti effettivamente degradate	150,00 € m ²
	Ristrutturazione con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali	17,00 € m ²
Operazione 6 Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva		0,50 € m ²

2. Per i beneficiari pubblici sono ammissibili i costi:
 - a) risultanti dalle gare di appalto, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei casi in cui l'imposta non sia recuperabile a norma della normativa nazionale, nel limite dell'importo che si otterrebbe dall'applicazione dei costi standard;
 - b) sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione;
 - c) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
 - d) imputabili all'operazione finanziata, con una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
 - e) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
 - f) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
 - g) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
3. Limitatamente ai beneficiari pubblici il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione,

conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Limitatamente ai beneficiari pubblici, i costi generali quali parcelle per onorari di professionisti e consulenti sono ammissibili, nel limite del 10% del costo complessivo di realizzazione delle operazioni.

Articolo 14 - Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 (Costi ammissibili), per i beneficiari pubblici non sono considerati costi ammissibili:

- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno, fatto salvo eventuali varianti;
- c) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- d) gli interessi passivi;
- e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- f) i costi relativi alle operazioni realizzate in economia mediante il ricorso a personale e risorse interne;
- g) i contributi in natura;
- h) i costi relativi alle operazioni effettuate successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e prima del sopralluogo da parte dell'ufficio attuatore per la verifica della consistenza iniziale delle opere di cui all'articolo 21 comma 2.

Articolo 15 - Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità a sostegno, sono congrui e ragionevoli in funzione dell'operazione proposta. Per i beneficiari privati la valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante applicazione dei costi standard di cui all'articolo 13, comma 1, alla superficie prevista dell'intervento, come risultante dalla documentazione tecnica di cui all'allegato A.

2. Per i beneficiari pubblici, ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con l'applicazione dei prezzi derivanti dall'espletamento delle procedure di appalto e i costi standard applicati in fase di ammissione a finanziamento. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.

Articolo 16 - Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione europea, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al Regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al Regolamento (UE) 1306/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 del Programma di sviluppo rurale – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

2. Per l'operazione 6 "Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva" i terreni oggetto del ripristino non devono aver fruito di alcuna sovvenzione o essere stati soggetti ai pertinenti obblighi di condizionalità nel periodo di programmazione 2007/2013.

Articolo 17 - Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016

1. I beneficiari pubblici, in attuazione delle operazioni, ivi comprese le spese generali, applicano le procedure previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 - Presentazione della domanda di sostegno

1. A pena di inammissibilità, il beneficiario compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 19, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it).

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio individuato quale Struttura responsabile, da pubblicare sul BUR.

3. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

Articolo 19 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

a) proposta tecnica compilata secondo il modello di cui all'allegato A:

1) per l'operazione 4, idonea rappresentazione grafica a firma di un professionista abilitato comprendente planimetria con posizionamento su mappa catastale e indicazione per ogni tratto omogeneo dell'altezza e della lunghezza, con l'evidenza della localizzazione dei manufatti nonché delle porzioni soggette a ristrutturazione e di quelle su cui grava il solo impegno di pulizia;

2) per l'operazione 6, un elaborato grafico costituito da un rilievo che identifica le superfici oggetto di impegno sulla mappa catastale, in riferimento a punti fissi cospicui individuabili in loco.

b) la dichiarazione di un professionista abilitato relativa alla conformità dell'operazione alla disciplina urbanistica-edilizia, ambientale, paesaggistica o di altro tipo, compilata secondo il modello di cui all'allegato B;

c) la dichiarazione di non aver beneficiato di altri finanziamenti per le operazioni oggetto della domanda di sostegno, secondo il modello di cui all'allegato F;

d) qualora le operazioni ricadano all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS), copia dell'istanza di Verifica di significatività dell'incidenza di cui alla delibera giuntale n. 1323 dell'11 luglio 2014 presentata al Servizio competente (Servizio del paesaggio e biodiversità), qualora non siano esclusi dall'allegato C della medesima deliberazione;

e) per l'operazione 6, valutazione tecnica di un professionista abilitato relativa alla classificazione della superficie oggetto di impegno (non deve essere classificabile come "bosco" ai sensi della normativa regionale di riferimento).

2. I beneficiari pubblici che eseguono le operazioni mediante il ricorso a contratti di appalto affidati ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, allegano la **Check - list AGEA** di autovalutazione relativa alla scelta del tipo di procedura di aggiudicazione di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. La documentazione di cui al comma 1 lettere a) e b) è allegata alla domanda di sostegno a pena d'inammissibilità.

Articolo 20 - Criteri di selezione e di priorità

1 Il sostegno è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.

2. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 22, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Criteri	Descrizione criteri	Cumulabilità	Punteggio
1. Caratteristiche del richiedente	Enti Parco ed Organi gestori delle Riserve naturali Regionali	Non cumulabile	1
	Giovani agricoltori che hanno le caratteristiche previste dall'art. 2 del reg. UE 1305/2013		9
	Richiedente di età compresa tra 18 e 40 anni oppure aziende agricole con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane		8
	Aziende agricole e forestali		7
	Altri gestori del territorio		4
2. Localizzazione prevalente dell'operazione	Aree Natura 2000	Cumulabili	7
	Parchi e riserve naturali previste dalla LR 42/96		4
3. Dimensione economica dell'operazione (entità del premio)	Entità del premio compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro	Non cumulabili	10
	Entità del premio compreso tra 20.001,00 e 40.000,00 euro		7
	Entità del premio superiore a 40.001,00 ed inferiore a 100.000,00 euro		4

CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI 4 E 6

Criteri	Descrizione criteri	Cumulabilità	Modalità di applicazione	Punteggio
4. Investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco	manutenzione straordinaria con recupero delle parti effettivamente degradate (prevalenza mq)	Non cumulabile	Prevalenza in termini di SOI	48
	manutenzione straordinaria con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali (prevalenza mq)			52

	Prevalenza, in termine di superficie, di interventi relativi alla ristrutturazione di "muretti a secco di sostegno"	Cumulabile		5
6. Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva	Ripristino di prati stabili codice habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430 6510, 7210 e 7230 censite in: inventario dei prati stabili di cui alla LR 9/2005 o biotopi di cui alla LR 42/96 o censiti nelle carte habitat della rete N2000 limitatamente alla regione biogeografica continentale	Non cumulabile	Prevalenza in termini di SOI	65
	Ripristino di altre tipologie di prati e pascoli			60
Localizzazione degli interventi	Realizzazione prevalente degli interventi in zona svantaggiata art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Cumulabile		5

3. Nel caso di domande che includono entrambe le operazioni 4 e 6, il punteggio viene definito dalla media ponderata rispetto al premio di ogni singola operazione. Esempio calcolo del punteggio: $((\text{punteggio operazione 4} * \text{premio operazione 4}) + (\text{punteggio operazione 6} * \text{premio operazione 6})) / (\text{premio operazione 4} + \text{premio operazione 6})$.

4. Il punteggio minimo di accesso è pari a 50.

Articolo 21 - Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

- a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
- b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
- c) che le operazioni proposte siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
- d) per i beneficiari pubblici, che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

2. L'ufficio attuatore effettua un sopralluogo per la verifica della consistenza iniziale delle operazioni oggetto della domanda di sostegno, prima dell'avvio delle stesse.

3. L'Ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. L'Ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. L'Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria. Qualora l'esecuzione delle operazioni sia subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 o di cui all'allegato B al presente bando, l'Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dal ricevimento delle autorizzazioni medesime.

Articolo 22 - Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:

- a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;

- b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
- c) rinunciare al sostegno.
3. L'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 23 - Conclusione

1. Le operazioni sono concluse e rendicontate entro il termine massimo di 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 24 - Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore per:
motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati entro quindici giorni dall'evento.
2. L'Ufficio attuatore, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato, concede la proroga di cui al comma 1 fino a un massimo di 12 mesi.
3. Il provvedimento di proroga di cui al comma 1 è adottato entro quindici giorni dalla richiesta e comunicato al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 25 - Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
- a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
- b) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento ed il 30 per cento;
- c) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
- d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi;
- f) la rinuncia ad eseguire l'intervento su un tratto di muro compensato da un analogo intervento su un tratto diverso; richiede un nuovo sopralluogo.
2. Nel caso di beneficiari pubblici, la percentuale di cui al comma 1, lettera b) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 4.
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante.
5. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 valuta:
- a) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
- b) per i beneficiari pubblici la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
- c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
- d) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 20, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
- e) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
- f) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento di attuazione, alla tipologia di operazione.
6. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
7. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:

- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
- c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
- d) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
- e) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
8. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
- b) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
- c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera b).
9. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
10. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.
11. Non sono ammesse varianti relative alla tipologia di intervento finanziato (ad esempio la sostituzione dell'operazione "recupero delle parti effettivamente degradate" con l'operazione "pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione di vegetali" o viceversa).

Articolo 26 - Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
- a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza di interventi relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative, purché siano garantite le caratteristiche e le finalità delle operazioni;
- b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi, anche a seguito dell'espletamento delle procedure di appalto, realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 4.
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata dal beneficiario all'Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento del sostegno.
5. L'Ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie;
- b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione delle operazioni;
- c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
- d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Modalità di rendicontazione dei costi

1. Il beneficiario trasmette in allegato alla domanda di pagamento a saldo, a pena di inammissibilità dei relativi costi, la seguente documentazione:
- a) copia delle autorizzazioni e comunicazioni previste dalla disciplina urbanistica, ambientale, paesaggistica o di altro tipo, necessarie all'esecuzione delle operazioni ammesse a sostegno;

b) relazione a consuntivo delle opere realizzate di cui all'allegato D, compilato e sottoscritto. Nel caso di beneficiari pubblici la relazione è redatta con applicazione dei prezzi unitari derivanti dall'espletamento delle procedure di appalto;

c) copia della dichiarazione di fine lavori, ove prevista.

2. I beneficiari pubblici unitamente alla documentazione di cui al comma 1, trasmettono:

a) il mandato di pagamento e la quietanza attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale da parte della tesoreria;

b) copia del versamento della ritenuta d'acconto relativamente agli onorari professionali, se dovuti;

c) copia del versamento dell'IVA;

d) le fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione indicando l'oggetto della prestazione e indicando che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la tipologia di intervento 4.4.1 "Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente" e l'operazione finanziata;

e) la Check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" per le verifiche delle procedure di appalto.

f) in caso di scostamenti, quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto.

Articolo 28 - Liquidazione del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione indicata all'articolo 27 "Modalità di rendicontazione dei costi", unitamente alla comunicazione all'Ufficio attuatore delle eventuali varianti non sostanziali apportate.

2. L'Ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;

c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;

d) l'avvenuta completa attuazione delle operazioni previste in domanda di sostegno;

e) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;

f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;

g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di cui all'articolo 31;

h) per i beneficiari pubblici, il rispetto delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere, beni e servizi di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i pagamenti effettuati;

3. L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'Ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 6;

b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'Ufficio attuatore per i beneficiari pubblici verifica che i costi siano:

a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;

b) preventivati in domanda di sostegno;

c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;

d) pertinenti all'operazione realizzata;

e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

6. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi precedenti l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

7. In pendenza dei controlli di cui al comma precedente i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

8. Qualora l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di più del 10 % l'importo liquidabile a seguito dell'esame di ammissibilità dei costi, si applica quanto disposto dall'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

9. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti, l'Ufficio attuatore, entro il termine indicato al comma 1:

a) svolge l'istruttoria per la liquidazione del saldo;

b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione all'organismo pagatore, la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:

1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;

2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;

3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR, e comunica le economie alla struttura responsabile.

10. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, e comunica le economie derivanti alla Struttura responsabile.

11. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 29 - Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 30 - Monitoraggio fisico e finanziario

1. A decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno ed entro il mese successivo alla scadenza di ogni quadrimestre i beneficiari pubblici, trasmettono all'Ufficio attuatore, mediante il sistema SIAN o mediante PEC, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

a) l'importo dei costi sostenuti nel quadrimestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;

b) l'importo dei costi liquidati nel quadrimestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;

c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;

d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;

e) ogni altro elemento ritenuto utile e richiesto dall'Ufficio attuatore.

Articolo 31 - Divieti di pluricontribuzione

1. Le operazioni finanziate in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 32 - Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1° settembre 2017, ad eccezione dell'impegno di cui al punto a.1 della medesima deliberazione.

2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, è previsto a carico del beneficiario il seguente impegno essenziale:

a) non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento.

3. Le modalità di controllo dell'impegno di cui al comma 2 sono riportate nell'allegato G del presente bando.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 33 - Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.

2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:

- a) per l'operazione 4: mantenere il manufatto in buone condizioni funzionali ed estetiche per il periodo di vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 29, mediante rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea e riparazioni;
 - b) per l'operazione 6: garantire il mantenimento delle superfici a prato o pascolo per il periodo di vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 29;
 - c) comunicare le varianti sostanziali all'Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento del sostegno.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono riportate nell'allegato G del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 2 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 34 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 35 - Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a), anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 36 - Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni e in conformità con la legge regionale n. 7/2000, l'Ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
2. L'Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 37 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 38 - Controlli ex post

1. L'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato, effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 32 e 33, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 39 - Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il regolamento di attuazione.

Articolo 40 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Articolo 41 - Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio paesaggio e biodiversità (Umberto Fattori 0432 555660), email PEC territorio@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Allegato A (art. 19) – Proposta tecnica

1. Dati anagrafici del richiedente

Anagrafica:	
Legale rappresentante:	
CUAA:	
Recapito telefonico:	
Mail:	
PEC:	

2. Caratteristiche del richiedente

Barrare la voce d'interesse.

Ente Parco naturale regionale	<input type="checkbox"/>
Organo gestore Riserva naturale Regionale	<input type="checkbox"/>
Giovani agricoltori che hanno le caratteristiche previste dall'art. 2 del reg. UE 1305/2013	<input type="checkbox"/>
Richiedente di età compresa tra 18 e 40 anni oppure aziende agricole con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane	<input type="checkbox"/>
Azienda agricola o forestale (codice ATECO 01 e 02)	<input type="checkbox"/>
Altro gestore del territorio	<input type="checkbox"/>
Ripristino di altre tipologie di prati e pascoli	<input type="checkbox"/>

3. Localizzazione prevalente dell'operazione

Indicare le superfici oggetto di impegno (SOI) in m², ripartite per area (Aree Natura 2000, Parchi e riserve naturali regionali, ZVN, altre aree non ricomprese nelle precedenti categorie).

I dati di localizzazione sono ricavabili al link:

<http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/AreeNaturaliTutelate.xml>

Realizzazione prevalente degli interventi in zona svantaggiata art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

		SOI ricadente in Aree N 2000 (in m ²)	SOI ricadente in Parchi e Riserve naturali (in m ²)	SOI ricadente in zona ZVN (in m ²)	SOI ricadente in altre aree (in m ²)
OP4	Manutenzione straordinaria con recupero delle parti effettivamente degradate (prevalenza mq)				
	Manutenzione straordinaria con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali				
OP6	Ripristino di prati stabili codice habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430 6510, 7210 e 7230 censite in: inventario dei prati stabili di cui alla LR 9/2005 o biotopi di cui alla LR 42/96 o censiti nelle carte habitat della rete				

	N2000 limitatamente alla regione biogeografica continentale				
	Ripristino di altre tipologie di prati e pascoli				

4. Descrizione dell'operazione

Indicare gli estremi catastali delle particelle interessate dalle operazioni, le superfici oggetto di impegno (SOI) espresse in m² (ripartite per operazione e sotto – operazione).

		Comune	Foglio	Mappale	SOI (in m ²)
OP4	Muretti a secco: manutenzione straordinaria con recupero delle parti effettivamente degradate (prevalenza m ²)				
	Muretti a secco: manutenzione straordinaria con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali				
	Muretti di sostegno a secco: manutenzione straordinaria con recupero delle parti effettivamente degradate (prevalenza m ²)				
	Muretti di sostegno a secco: manutenzione straordinaria con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali				
OP6	Ripristino di prati stabili codice habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430 6510, 7210 e 7230 censite in: inventario dei prati stabili di cui alla LR 9/2005 o biotopi di cui alla LR 42/96 o censiti nelle carte habitat della rete N2000 limitatamente alla regione biogeografica continentale				
	Ripristino di altre tipologie di prati e pascoli				

5. Dimensione economica dell'operazione

Compilare la seguente tabella.

			SOI in m ²	Costo
OP4	Manutenzione straordinaria con recupero delle parti effettivamente degradate (prevalenza mq)	150,00 €/m ²		
	Manutenzione straordinaria con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali	17,00 €/m ²		
OP6	Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva	0,50 €/m ²		
			Premio totale in €	

Entità complessiva del premio	Entità del premio compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	Entità del premio compreso tra 20.001,00 e 40.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	Entità del premio superiore a 40.001,00 ed inferiore a 100.000,00 €	<input type="checkbox"/>

6. Cronoprogramma di realizzazione delle operazioni

Compilare la seguente tabella.

Tipologia di operazione	Comune	Data avvio	Data conclusione
OP4			
OP6			

7. Elaborato grafico - Planimetria delle operazioni 4

L'elaborato grafico è costituito da un rilievo che identifica il manufatto sulla mappa catastale, in riferimento a punti fissi cospicui individuabili in loco. L'elaborato prospettico riporta lunghezza e altezza per ogni tratto omogeneo, nonché le relative superfici suddivise per:

1. nessun intervento;
2. pulizia, piccoli interventi, rimozione della vegetazione;
3. recupero delle parti degradate e rifacimento.

8. Elaborato grafico - Planimetria delle operazioni 6

L'elaborato grafico è costituito da un rilievo che identifica le superfici oggetto di impegno sulla mappa catastale, in riferimento a punti fissi cospicui individuabili in loco.

10. Documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento

Allegare almeno una foto rappresentativa dell'area oggetto di intervento, prima dell'inizio dell'intervento.

11. Operazioni 6 – Valutazione tecnica del professionista abilitato relativa alla classificazione della superficie oggetto di impegno

La superficie oggetto di impegno non deve essere classificabile come "bosco" ai sensi della normativa regionale di riferimento.

Firma del professionista abilitato

Allegato B (art. 19) - Dichiarazione relativa alla conformità dell'operazione alla disciplina urbanistica-edilizia, ambientale, paesaggistica o di altro tipo

Il sottoscritto	
Iscritto al n.	
dell'Albo/Collegio professionale	
Della Provincia di	
Qualifica tecnica	
in esecuzione dell'incarico conferito	
dal/la sig. /sig.ra	
nato/a	
il	
Residente a	
CF	
CUAA	
per la domanda di sostegno per l'accesso al tipo di intervento 4.1.1, Sotto intervento 1, OP4 e OP6 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi	
dichiara quanto segue	
<input type="checkbox"/> che gli interventi oggetto della domanda di aiuto NON richiedono alcuna comunicazione o il rilascio di autorizzazioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche o di altro tipo	
<input type="checkbox"/> che gli interventi oggetto della domanda di aiuto <u>richiedono</u> le seguenti comunicazioni o autorizzazioni:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
<input type="checkbox"/> di avere già presentato domanda per il rilascio delle autorizzazioni succitate (specificare)	
1.	
2.	
3.	

Firmare del dichiarante

Allegato C (art. 19) - Dichiarazione che l'IVA è un costo

La compilazione e sottoscrizione è richiesta solo agli Enti pubblici territoriali o ai Gestori del territorio pubblici che eseguono le operazioni mediante il ricorso a contratti di appalto affidati ai sensi del D.Lgs. 50/2016

dal/la sig. /sig.ra	
nato/a	
il	
Residente a	
CF	
CUAA	
in qualità di:	
(specificare)	
In relazione alla domanda di sostegno per l'accesso al tipo di intervento 4.1.1, Sotto intervento 1, OP4 e OP6 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi	
Dichiara (barrare l'opzione di interesse)	
<input type="checkbox"/> che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili alla proposta progettuale per la quale si richiede il sostegno COSTITUISCE UN COSTO in quanto non recuperabile in alcun modo dal beneficiario.	
<input type="checkbox"/> che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili alla proposta progettuale per la quale si richiede il sostegno NON COSTITUISCE UN COSTO in quanto recuperabile dal beneficiario.	

Firma del dichiarante

Allegato D (art. 27) – Relazione a consuntivo

dal/la sig. /sig.ra			
nato/a			
il			
Residente a			
CF			
in qualità di: (legale rappresentante del beneficiario o professionista incaricato dal beneficiario) (specificare)			
In relazione alla domanda di sostegno per l'accesso al tipo di intervento 4.1.1, Sotto intervento 1, OP4 e OP6 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi			
Dichiara quanto segue:			
Di avere realizzato le operazioni come indicato			
		SOI in m ²	Solo per beneficiari pubblici – Indicazione del costo sostenuto per la realizzazione dell'operazione come derivante dall'espletamento delle procedure di appalto
OP4	Manutenzione straordinaria con recupero delle parti effettivamente degradate (prevalenza mq)		
	Manutenzione straordinaria con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali		
OP6	Ripristino di prati stabili codice habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430 6510, 7210 e 7230 censite in: inventario dei prati stabili di cui alla LR 9/2005 o biotopi di cui alla LR 42/96 o censiti nelle carte habitat della rete N2000 limitatamente alla regione biogeografica continentale		
	Ripristino di altre tipologie di prati e pascoli		
<input type="checkbox"/> si allega copia della dichiarazione di fine lavori, ove prevista			
<input type="checkbox"/> si allega copia completa degli atti relativi alle procedure di affidamento effettuate ai sensi D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (solo per beneficiari pubblici)			

Firma del dichiarante

Allegato E (art. 19) - Dichiarazione di non aver beneficiato di altri finanziamenti per le operazioni oggetto della domanda di sostegno

Il/la sig. /sig.ra	
nato/a	
il	
Residente a	
CF	
CUAA	
in qualità di:	
(specificare)	
In relazione alla domanda di sostegno per l'accesso al tipo di intervento 4.1.1, Sotto intervento 1, OP4 e OP6 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi	
Dichiara	
<input type="checkbox"/> di non aver beneficiato altri finanziamenti per le operazioni oggetto della presente domanda di sostegno	

Allegato F (art. 19) - Dichiarazione che le superfici non abbiano fruito di sovvenzioni

Il/la sig. /sig.ra	
nato/a	
il	
Residente a	
CF	
CUAA	
in qualità di:	
(specificare)	
In relazione alla domanda di sostegno per l'accesso al tipo di intervento 4.1.1, Sotto intervento 1, operazione 6 "Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi	
Dichiara	
<input type="checkbox"/> che le superfici oggetto di impegno non sono state soggette ai pertinenti obblighi di condizionalità nel periodo di programmazione 2007 – 2013;	
<input type="checkbox"/> le superfici oggetto di impegno non hanno fruito o stanno fruendo del sostegno di altre misure a superficie del PSR per tutta la programmazione 2014 – 2020.	

Firma del dichiarante

Allegato G (art. 32 e 33) – Casi di riduzione ed esclusione degli aiuti

IMPEGNI ESSENZIALI (art. 32)

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 %		X	d	art. 32 del bando

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

s = controllo presso il beneficiario, d = controllo su base documentale

IMPEGNI ACCESSORI (art. 33)

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura/tipologia di intervento	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
b.1	Comunicare tempestivamente eventuali varianti non sostanziali o chiederne l'approvazione		X	d	Artt. 26 e 33 del bando
b.2	Operazione 4, mantenere il manufatto in buone condizioni funzionali ed estetiche per il periodo di vincolo di destinazione d'uso mediante rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea e riparazioni		X	d/s	Art. 33 del bando
b.3	Operazione 6, mantenere le superfici a prato o pascolo per il periodo di vincolo di destinazione d'uso		X	d/s	Art. 33 del bando

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

s = controllo presso il beneficiario, **d** = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 4.4.1	Azione	Rif. a.1
Non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 %				
Art. 32 del bando				
Misura /sotto misura				
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)				
X				
X	Decadenza totale		X	100% Controllo amministrativo
	Esclusione			--
	Riduzione graduale		--	Campione controllo in loco
			--	Campione controllo ex post
Verificare che non siano state apportate varianti alle operazioni con una riduzione del costo ammesso fissato dai provvedimenti di concessione superiore al 30%.				
--				

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 4.4.1	Azione	Rif. b.1	
Comunicare tempestivamente eventuali varianti non sostanziali o chiederne l'approvazione					
Art. 26 del bando, DM n. 2490/2017					
Misura/sotto misura					
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale Esclusione Riduzione graduale	X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
			--	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo. in loco
			--	Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Verifica della presenza di comunicazione inerenti eventuali varianti non sostanziali					
--					

Classe di Violazione	Entità	Gravità	Durata
Basso pt. 1	Costo x < € 50.000	Mancata presentazione della comunicazione di variante relativamente ad una operazione	Mancato rispetto al momento della presentazione della domanda di pagamento
Medio pt. 3	Costo € 50.000 ≤ x < € 100.000	Mancata presentazione della comunicazione di variante relativamente a due operazioni	Mancato rispetto dell'impegno dopo 60 gg dal sollecito
Alto pt. 5	Costo x ≥ € 100.000	Mancata presentazione della comunicazione di variante relativamente a tre operazioni	Mancato rispetto dell'impegno dopo 90 gg dal sollecito

1,00 ≤ x < 3,00	3%
-----------------	----

$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$x \geq 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale		FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	4.4.1	Azione	Rif. b.2
Operazione 4, mantenere il manufatto in buone condizioni funzionali ed estetiche per il periodo di vincolo di destinazione d'uso mediante rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea e riparazioni						
Art. 33 del bando, DM n. 2490/2017						
Misura/sotto misura						
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	X	Decadenza totale			100% Controllo amministrativo	X 100% Controllo in situ
		Esclusione			Campione controllo docum. in loco	X Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale	X		Campione controllo docum. ex post	X Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale						
Verifica delle condizioni del manufatto mediante sopralluogo						

Classe di Violazione	Entità	Gravità	Durata
Basso pt. 1	Costo x < € 50.000	Il muretto risulta colonizzato da vegetazione arbustiva ed arborea per più del 10 %	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo
Medio pt. 3	Costo € 50.000 ≤ x < € 100.000	Il muretto risulta colonizzato da vegetazione arbustiva ed arborea per più del 20 %	Mancato rispetto dell'impegno entro 3 mesi dalla data del sopralluogo
Alto pt. 5	Costo x ≥ € 100.000	Il muretto risulta colonizzato da vegetazione arbustiva ed arborea per più del 20 % e presenta parti crollate per più del 10 % della superficie	Mancato rispetto dell'impegno entro 6 mesi dalla data del sopralluogo

1.00 ≤ x < 3,00	3%
3.00 ≤ x < 4,00	4%

$x \geq 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	4-4.1	Azione	Rif. b.3	
Operazione 6, mantenere le superfici a prato o pascolo per il periodo di vincolo di destinazione d'uso						
Art. 33 del bando						
Misura /sotto misura						
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)						
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo, in loco
		Riduzione graduale		Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale						
Verifica dell'assenza di specie il cui grado sviluppo non è compatibile con l'esecuzione di operazioni volte al mantenimento del prato o del pascolo						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda						

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Basso pt. 1	Costo x < € 50.000	Presenza di specie il cui grado sviluppo non è compatibile con il mantenimento del prato o del pascolo su oltre il 10% della superficie	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo
Medio pt. 3	Costo € 50.000 ≤ x < € 100.000	Presenza di specie il cui grado sviluppo non è compatibile con il mantenimento del prato o del pascolo su oltre il 20% della superficie	Mancato rispetto dell'impegno entro 3 mesi dalla data del sopralluogo
Alto pt. 5	Costo x ≥ € 100.000	Presenza di specie il cui grado sviluppo non è compatibile con il mantenimento del prato o del pascolo su oltre il 30% della superficie	Mancato rispetto dell'impegno entro 6 mesi dalla data del sopralluogo

1.00 ≤ x < 3,00	3%
3.00 ≤ x < 4,00	4%

$x \geq 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS